


## **INSTALLAZIONE IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI**

***Conciliare l'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili con la  
tutela dei tessuti edificati e del paesaggio agricolo***



***La disciplina locale in vigore valutata in relazione agli aggiornamenti di  
rango sovraordinato intervenuti dal giugno 2012.***

**Aggiornamento articolo 1 delle N.T.A. del P. di F.**

**Allegato A alla D.C.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**  
(approvazione ai sensi art. 32, co. 9, l. r. 1/2015)





## Articolo 1 - Disciplina urbanistica <sup>1</sup>

1. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale è disciplinata dalle leggi statali e regionali vigenti, dalle presenti norme di attuazione del Programma di Fabbricazione e dal Regolamento Edilizio nonché dalle prescrizioni di carattere geologico e idraulico derivanti dalla disciplina di settore.

2. A tal fine il territorio comunale è suddiviso in zone territoriali omogenee conformi al D. M n. 1444/68. Per ogni singola zona vengono descritte le destinazioni d'uso, le modalità di attuazione, gli indici di edificabilità ed altri parametri urbanistico - edilizi che definiscono le modalità di edificazione.

3. Sono fatti salvi piani attuativi già approvati e convenzionati anche mediante atto d'obbligo. Per i suddetti piani, ancorché non perimetrati nella cartografia, valgono le norme, gli indici, le prescrizioni contenute nei relativi atti tecnici e convenzioni. Potranno essere ammesse modifiche, mediante varianti, purché non venga modificato il perimetro dell'area, non venga aumentata la volumetria complessiva, le altezze massime e non vengano ridotte le aree pubbliche previste, nel rispetto delle corrispondenti previsioni del piano attuativo esistente.

4. Gli interventi sugli edifici interessati da domanda di sanatoria possono essere autorizzati, in conformità alle previsioni del P. di F., solo successivamente al rilascio del titolo in sanatoria o, qualora non oggetto di condono edilizio, alla definizione dei procedimenti di cui al Titolo I della l. r. 21/2004, *come sostituiti con il Titolo V «Disciplina dell'attività edilizia», Capo VI «Vigilanza, responsabilità e sanzioni», della l. r. 1/2015.* <sup>2</sup>

5. Fino all'adeguamento del Programma di Fabbricazione alle disposizioni del vigente P.T.C.P. gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 29/12/2003, n. 387 <sup>3</sup>, non possono trovare collocazione nel territorio comunale.

6. Sono esclusi dalla disposizione di cui al comma precedente gli impianti solari termici di cui all'articolo 7bis <sup>4</sup> della l. r. 18/2/2004, n. 1, *attualmente regolati dall'art. 118, co. 2, lettere f) e h-bis), della l. r. 1/2015,* <sup>5</sup> nonché quelli fotovoltaici a servizio di insediamenti residenziali o produttivi ed assimilati nel

### Note al testo degli articoli

<sup>1</sup> Il testo vigente dell'articolo è quello risultante dall'approvazione definitiva della variante al P. di F. approvata con D.C.C. n. n. 46 del 24/11/2011 pubblicata nel BUR del 6 marzo 2012, Parte III, n. 10.

<sup>2</sup> Aggiornamento del riferimento legislativo - La legge regionale 3 novembre 2004, n. 21, reca "*Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia*" ed è pubblicata nel BUR 8/11/2004, n. 47 – E. S.. Il Titolo I reca "*Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia, responsabilità, sanzioni e sanatoria*"

La legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 reca "*Testo unico governo del territorio e materie correlate*".

<sup>3</sup> Il Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 reca "*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*". L'articolo 2 titola "*Definizioni*" e se ne trascrive la disposizione richiamata: "*1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;*"

<sup>4</sup> In base all'art. 7-bis rientrava nell'attività edilizia libera l'installazione di impianti solari termici senza serbatoio di accumulo esterno e fotovoltaici realizzati sugli edifici o collocati a terra al servizio degli edifici per l'autoconsumo, se ricadenti all'esterno della zona "A" (co. 1). Era soggetta, invece, a comunicazione asseverata la realizzazione di strutture a copertura di parcheggi sia pubblici che privati, pertinenziali di edifici residenziali, produttivi e per servizi, i quali non costituivano Suc purché aventi copertura in pannelli solari termici o fotovoltaici e aperte su tutti i lati.

<sup>5</sup> Aggiornamento del riferimento legislativo - Per la legge regionale 1/2015 si veda la nota al comma 4. Si trascrive il testo della disposizione richiamata: "*Articolo 118 ((Attività edilizia senza titolo abilitativo) // Omissis // I seguenti ulteriori interventi sono*

➔ ➔ continua nella pagina successiva ➔ ➔

rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio.

~~7. Stante l'intervenuto adeguamento di cui al co. 5 e ferme restando le disposizioni contenute in tale comma e nel co. 6,:~~

- ~~a. gli impianti fotovoltaici a fini produttivi e gli impianti solari termici con serbatoio di accumulo possono essere installati, a terra o in copertura, esclusivamente nelle zone D1 e D2 e nelle zone "F" limitatamente a quelle destinate ad attrezzature e servizi pubblici;~~
- ~~b. gli impianti fotovoltaici, e gli impianti solari termici con serbatoio di accumulo, purché a servizio degli insediamenti esistenti possono essere installati anche in copertura  
— nei manufatti accessori o nei corpi di fabbrica secondari nelle zone "E" e nelle zone B;  
— nelle zone "C" purché disciplinati dal piano attuativo;~~
- ~~e. gli impianti eolici a basso impatto possono essere installati solo a servizio degli insediamenti esistenti nelle zone di cui alla precedente lett. a) e nelle zone "C" purché disciplinati dal piano attuativo.~~

~~7. Stanti l'intervenuto adeguamento di cui al comma 5 nonché<sup>6</sup> le disposizioni contenute nella legislazione sopravvenuta, anche ai fini paesaggistici (D. lgs. 222/2016<sup>7</sup>; DPR 31/2017<sup>8</sup>) è consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nel rispetto delle limitazioni e dei procedimenti stabiliti dalla normativa di settore vigente al momento dell'installazione.~~<sup>9</sup>

~~8. Gli interventi di cui al comma precedente sono soggetti alla disciplina dell'articolo 42, co. 13, del Regolamento Edilizio.~~

~~8. Gli interventi di cui al comma precedente sono soggetti alla disciplina dell'articolo 42 del Regolamento Edilizio – ove non siano in contrasto o coerenti con quanto stabilito dal presente articolo – anche in relazione a quanto stabilito dall'art. 118, co. 3<sup>10</sup>, l. r. 1/2015 e s.m.i. .<sup>11</sup>~~

9. Fermo restando quanto espressamente stabilito per lo «Spazio Rurale», di cui al Titolo IV, e per le «Norme di tutela paesaggistica» di cui al Titolo VIII, alle attività comportanti movimenti terra si applicano le disposizioni, le limitazioni e le procedure, definite con la DGR 674/2006<sup>12</sup> come sostituite con

Note al testo (continua)

*eseguiti senza titolo abilitativo, fatto salvo quanto previsto al comma 5, previa comunicazione al comune competente, da parte dell'interessato, anche in via telematica, secondo le modalità di cui al comma 3, prima dell'inizio dei lavori o delle attività: // Omissis // f) la realizzazione di strutture a copertura di parcheggi pubblici, di uso pubblico e pertinenziali privati, di edifici residenziali, produttivi e per servizi, che non costituisce SUC, purché sull'intera copertura siano installati pannelli solari termici o fotovoltaici e siano aperte su tutti i lati. La distanza minima delle suddette strutture dai confini di proprietà e dalle strade interne ai centri abitati è di ml. 3,00; // Omissis // h bis) gli interventi relativi all'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici realizzati sugli edifici o collocati a terra al servizio degli edifici, da realizzare al di fuori degli insediamenti di cui all'articolo 92 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 (Norme regolamentari attuative della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate))."*

<sup>6</sup> Modifica al testo approvato con Delibera Consiglio Comunale n.41 del 31/07/2019 come da emendamento proposto e discusso in Commissione Consiliare.

<sup>7</sup> Il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 reca «Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.» ed è stato pubblicato nel S. O. Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016.

<sup>8</sup> Il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 reca «Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata» ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22/03/2017.

<sup>9</sup> Comma sostituito per aggiornamento alla legislazione nazionale e regionale

<sup>10</sup> Per la l. r. 1/2015 si veda la nota al comma 4. L'articolo 118 titola "Attività edilizia senza titolo abilitativo" ed il comma 3 stabilisce la documentazione da allegare alle comunicazioni inizio lavori.

<sup>11</sup> Comma sostituito per aggiornamento alla legislazione nazionale e regionale

<sup>12</sup> Per la DGR 674/2006 si veda la nota al comma 6 dell'articolo 16

la DGR 966/2015<sup>13</sup>. La valutazione dell'altezza massima consentita, nel caso di interventi edilizi non soggetti a strumento attuativo, va effettuata in base al piano di campagna esistente.

**9bis.** Le disposizioni contenute nei successivi articoli, ove derivanti da quelle di cui alle leggi regionali 1/2004, 21/2004, 11/2005,<sup>14</sup> si intendono sostituite con quelle introdotte con la legge regionale 8/2011<sup>15</sup> ed ulteriormente sostituite con la l. r. 1/2015<sup>16</sup>, con particolare riferimento a quelle inerenti il territorio agricolo. Ne consegue che in caso di contrasto o di non coerenza la disciplina regionale prevale su quella delle presenti norme, anche nel caso in cui queste ultime fossero di carattere più restrittivo.

**9ter.** La disciplina relativa alla quantificazione e reperimento delle dotazioni territoriali per tutte le destinazioni d'uso consentite dalle presenti norme si intende superata da quella derivante dal Regolamento Regionale 7/2010<sup>17</sup> come sostituite con il Capo I (Norme regolamentari per le dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e situazioni insediative di cui all'articolo 246, comma 1, lettere a) e b) del T. U.) del Titolo II (Norme regolamentari in materia urbanistica) del R. r. 18/02/2015, n. 2.<sup>18</sup>

**9quater.** In materia di sostenibilità ambientale le disposizioni di cui alla legge regionale 17/2008<sup>19</sup>, per quanto attiene la redazione degli strumenti attuativi e/o l'esecuzione degli interventi edilizi, sono prevalenti rispetto a quelle contenute negli articoli successivi fatta eccezione per quelle aventi rilevanza ai fini paesaggistici.

**9quinquies.** In materia di tipologia dei titoli abilitanti l'attività edilizia ovvero della necessità o meno del titolo, le disposizioni di cui alle presenti NTA si intendono superate da quelle introdotte nella legislazione regionale con la legge regionale 8/2011 e successivamente sostituite con la l. r. 1/2015<sup>20</sup>.

**9sexies.** In assenza di rete fognaria le acque nere dovranno avere un trattamento finale di depurazione.

Note al testo degli articoli

<sup>13</sup> Aggiornamento del riferimento legislativo - La Deliberazione Giunta Regionale 966 del 3/08/2015 reca «Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 248, comma 1, lett. f) della L.R. n. 1/2015 per la disciplina delle modalità relative ai movimenti di terreno.» ed è pubblicata nel B.U.R. n. 43 del 2 settembre 2015.

<sup>14</sup> La legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 reca "Norme per l'attività edilizia" ed è stata pubblicata nel S. O. n. 1 al BUR n. 8 del 25 febbraio 2004.

La legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 reca "Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale" ed è stata pubblicata nel S. O. n. 1 al BUR n. 11 del 9 marzo 2005.

La legge regionale 3 novembre 2004, n. 21, reca "Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia" ed è pubblicata nel BUR 8/11/2004, n. 47 – E. S..

<sup>15</sup> La legge regionale 16 settembre 2011, n. 8. reca "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali." ed è pubblicata nel S. O. n. 1 al BUR n. 41 del 21 settembre 2011.

<sup>16</sup> Aggiornamento del riferimento legislativo.

<sup>17</sup> Il Regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7 reca "Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale)." ed è pubblicato nel BUR Umbria n. 15 del 31 marzo 2010 - S. O. n. 1

<sup>18</sup> Aggiornamento dei riferimenti legislativi

<sup>19</sup> La legge regionale 18 novembre 2008, n. 17 reca "Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi." ed è pubblicata nel BUR Umbria n. 54 del 26 novembre 2008.

La l. r. 17/2008 è stata abrogata con l'articolo 271, comma 1, lett. s), della l. r. 1/2015. Le disposizioni relative all'edilizia sostenibile sono attualmente contenute nel Titolo I, Capo I, Sezione VII (Edilizia sostenibile) del R. r. 2/2015.

<sup>20</sup> Aggiornamento del riferimento legislativo.

**9septies.** In materia di bonifica dei siti inquinati e di individuazione di quelli per la gestione integrata dei rifiuti, fermo restando quanto disposto dall'art. 14 della l. r. 17/2008<sup>21</sup>, si applicano le corrispondenti disposizioni di cui alla l. r. 11/2009.<sup>22</sup>

**9octies.** Ferma restando la disciplina specifica per le aree boscate (art. 18) e quella di settore per l'abbattimento degli alberi di cui alla l. r. 28/2001 nonché al R. R. 7/2002<sup>23</sup> ed all'art. 22bis della l. r. 27/2000<sup>24</sup>, *come sostituito con l'art. 94 (Oliveti) della l. r. 1/2015*,<sup>25</sup> sono oggetto di tutela le macchie di vegetazione per le quali sono consentite solo operazioni silvo-colturali e ne è vietato il completo taglio a raso.

**9novies.** Interventi paesaggistici rilevanti quali: i nuovi impianti urbanistici; l'attività estrattiva; nuove realizzazioni o rifacimento delle reti infrastrutturali o degli impianti tecnologici pubblici o di interesse pubblico; realizzazione di infrastrutture per la mobilità o la viabilità; interventi sulla morfologia del suolo funzionali alle attività antropiche; impianti per la produzione di energia anche da fonti alternative diversi da quelli finalizzati al consumo sul posto; interventi sulla copertura vegetazionale; dovranno essere progettati secondo le direttive dell'art. 30 del PTCP ferme restando le specifiche disposizioni date dalle presenti NTA in dipendenza della zonizzazione interessata.

**9decies.** Gli interventi e/o le attività che prevedono, o comportano, la realizzazione di impianti di illuminazione esterna sono soggetti al rispetto delle disposizioni, anche procedurali, derivanti dalla l. r. 20/2005, dal regolamento attuativo 2/2007<sup>26</sup> nonché dalle conseguenti disposizioni comunali.

**9undecies.** L'esecuzione degli interventi è subordinata, oltre che ai procedimenti di cui alla l. r. 1/2004,<sup>27</sup> *come ridefiniti con il Titolo V (Disciplina dell'attività edilizia) della l. r. 1/2015*, anche all'ottenimento del nulla osta o autorizzazione di cui alla Parte Seconda (Beni culturali) e/o Parte Terza (Beni paesaggistici) del D. lgs. 42/2004, qualora necessari *in base alla legislazione vigente*.<sup>28</sup>

**9duodecies.** Le modalità per il calcolo dei volumi e/o delle superfici nonché quelle in materia di distanze dai confini, dalle strade e tra edifici, contenute nei successivi articoli, fatta eccezione per quelle con

Note al testo degli articoli

- <sup>21</sup> Per la l. r. 17/2008 si veda la nota al precedente comma 9quinquies. L'art. 14 reca "Igiene urbana".  
In seguito all'abrogazione della l. r. 17/2008 la disposizione richiamata è attualmente contenuta nell'articolo 111 (*Piano attuativo*), comma 1, lett. h), punto 4.3, l. r. 1/2015.
- <sup>22</sup> La legge regionale 13 maggio 2009, n. 11 reca "*Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate*." ed è pubblicata nel S. O. n. 1 al BUR n. 23 del 20/05/2009.
- <sup>23</sup> La legge regionale 19/11/2001, n. 28 recante "*Testo unico regionale per le foreste*" è pubblicata nel BUR n. 58 del 28/11/01 - S. O. n. 1.  
Il Regolamento Regionale n. 7 del 17 dicembre 2002 recante "*Regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28*" è pubblicato nel BUR n. 59 del 31/12/2002, S. O. n. 2.
- <sup>24</sup> La legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 reca "*Norme per la pianificazione urbanistica territoriale*" ed è pubblicata nel BUR n. 31 del 31 maggio 2000 – Supplemento straordinario. L'articolo 22 bis titola "Oliveti". L'articolo 271, comma 1, lett. i) ha disposto l'abrogazione della l. r. 247/2000 "*ad eccezione delle carte ad essa allegate ai sensi dell'articolo 7, comma 2 e dell'Allegato "A" di cui all'articolo 12;*".
- <sup>25</sup> Aggiornamento del riferimento legislativo.
- <sup>26</sup> La legge regionale 28 febbraio 2005, n. 20 recante "*Norme in materia di prevenzione dall'inquinamento luminoso e risparmio energetico*" è pubblicata nel BUR del 16 marzo 2005, n. 12.  
Il Regolamento regionale 5 aprile 2007, n. 2 che reca "*Regolamento di attuazione della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 20 «Norme in materia di prevenzione dall'inquinamento luminoso e risparmio energetico»*" è pubblicato nel BUR del 18 aprile 2007, n. 17, S. O. n. 1.
- <sup>27</sup> Per la legge regionale 1/2004 si veda la nota al precedente comma 9bis.
- <sup>28</sup> Comma integrato per aggiornamento dei riferimenti legislativi.

finalità igienico - sanitarie per gli allevamenti, si intendono superate da quelle contenute nel Regolamento Regionale 9/2008 *come sostituite con il R. R. 2/2015.*<sup>29</sup> ~~conservano~~ *Conservano* invece efficacia, ai sensi dell'art. 21, co. 2,<sup>30</sup> ~~di detto regolamento di detti regolamenti~~, quelle relative alle tipologie delle costruzioni date nei successivi articoli per il territorio agricolo e/o a fini paesaggistici. Ai fini delle disposizioni date dalle presenti norme un edificio si considera "esistente" quando presenta le condizioni di cui all'art. 22<sup>31</sup> del richiamato R. R. 9/2008 *come sostituite con il R. R. 2/2015.*<sup>32</sup>

**9terdecies** *Ai sensi dell'art. 243, commi 4 e 5*<sup>33</sup>, *della l. r. 1/2015 nonché dell'art. 144, co. 2, del R. R. 2/2015*<sup>34</sup>, *il rinvio o il riferimento:*

- *alle leggi regionali 27/2000; 1/2004; 21/2004; 11/2005; 12/2008; 17/2008;*
- *ai Regolamenti Regionali 9/2008; 7/2010;*

Note al testo degli articoli

<sup>29</sup> Il Regolamento Regionale 3 novembre 2008, n. 9, reca "Disciplina di attuazione dell'art. 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) – Criteri per regolamentare l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione." ed è stato pubblicato nel BUR Umbria n. 50 del 12 novembre 2008 – S. O. n. 1

Il Regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2, reca "Norme regolamentari attuative della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate)".

<sup>30</sup> Si trascrive, di seguito, la disposizione richiamata: "Articolo 21 (Opere Pertinenziali - Op) - omissis - 2. Le opere pertinenziali, ove siano verificate le caratteristiche di cui sopra e comunque fatte salve le disposizioni del regolamento comunale per l'attività edilizia o dello strumento urbanistico, sulle tipologie e sui materiali utilizzabili, sono così differenziate: - omissis".

<sup>31</sup> Si trascrive il testo vigente della disposizione richiamata, aggiornata in base al testo di cui all'art. 22 del R. R. 2/2015: "Articolo 22 ((Definizione di edificio esistente) - 1. Si definiscono edifici esistenti quelli presenti sul territorio comunale e legittimati da titolo abilitativo o già comunque esistenti alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150). ~~o per quelli anteriori, se già esistenti alla data di entrata in vigore di normative che prevedevano l'obbligo di atti autorizzatori per realizzare interventi edilizi.~~

2. Ai fini di cui al comma 1, perché l'edificio possa essere considerato esistente è necessaria la presenza delle opere strutturali, tali da rendere bene individuabile la consistenza dell'edificio stesso.

Omissis (Il comma 3 rinvia all'art. 155 della l. r. 1/2015, che è stato dichiarato incostituzionale con la sentenza 68/2018)

4. ~~Quando l'edificio non è individuabile nella sua interezza originaria, perché parzialmente diruto o fatiscente, sempreché siano presenti gran parte degli elementi strutturali di cui al comma 2, la sua consistenza, in assenza di chiari elementi tipologici e costruttivi è definita dai seguenti da elementi, sempreché sufficienti a determinare la consistenza edilizia e l'uso dei manufatti, quali:~~

- a) *studi e analisi storico-tipologiche supportate anche da documentazioni catastali o archivistiche;*
- b) *documentazione fotografica che dimostri la consistenza originaria dell'edificio;*
- c) *atti pubblici di compravendita;*
- d) *certificazione catastale.*

Omissis"

<sup>32</sup> Comma integrato per aggiornamento dei riferimenti legislativi.

<sup>33</sup> Si riporta il testo delle disposizioni richiamate: "Art. 243 (Ambito di applicazione) // Omissis // 4. Le definizioni contenute nel presente TU prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 29, comma 4 del d. lgs. 42/2004.

5. *Le disposizioni del presente TU, le norme regolamentari e gli atti di indirizzo previsti dallo stesso TU, prevalgono su quelle degli strumenti urbanistici, sulle normative edilizie ed urbanistiche degli enti locali. Le norme regolamentari e gli atti di indirizzo previsti dal TU possono stabilire termini e modalità per l'obbligatorietà della loro applicazione. Le stesse norme regolamentari comprendono i regolamenti di cui al presente Titolo, già emanati in applicazione di leggi regionali previgenti e possono prevedere, ai fini della semplificazione di adempimenti in materia edilizia ed urbanistica, la modifica di altri regolamenti regionali che contengono norme in contrasto o incompatibili con il TU.*"

<sup>34</sup> Si riporta il testo della disposizione richiamata: "Articolo 144 (Abrogazioni) // Omissis // 2. Sono disapplicate tutte le norme regolamentari regionali e degli enti locali contrarie e incompatibili con le presenti norme regolamentari, comprese quelle contenute negli atti di indirizzo regionale, ai sensi dell'articolo 243, commi 5 e 6 e 244, comma 3 del TU."

NOTA: gli aggiornamenti sono evidenziati con carattere *Calibri corsivo* e segnalati con una nota a piè di pagina

---

*contenuti nei successivi articoli, devono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni della l. r. 1/2015 o del R. R. 2/2015.* <sup>35</sup>

---

---

Montefalco, aprile 2019

Editing  
*geom. Manila Calandri*

Il Responsabile Area Tecnica  
*dott. ing. Paola Emili*

*Note al testo degli articoli*

<sup>35</sup> Comma aggiunto per recepire la disposizione contenuta nella legislazione regionale prevalente.